

Risposta n. 246

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Pensionato privato trasferitosi all'estero – Recupero imposte versate in Italia – Chiarimenti

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Sig. (di seguito, istante), pensionato italiano residente in Spagna ed iscritto all'AIRE dal 2016, riferisce di aver chiesto da quest'anno la residenza fiscale spagnola in base alla convenzione tra Italia e Spagna contro la doppia tassazione.

L'istante afferma di aver compilato il modulo EP-I/4 dell'INPS e l'autorità tributaria spagnola, dopo i dovuti controlli, gli ha concesso la residenza fiscale timbrando e firmando tale modulo.

Successivamente, l'istante ha inoltrato il modulo all'INPS a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno in data 13 settembre 2018.

Tuttavia, con il rateo pensionistico di dicembre 2018 non gli hanno rimborsato le imposte, come avviene di solito, quindi ha scritto una PEC alla Direzione di Milano chiedendo notizie ed allegando copia del modello, copia della ricevuta raccomandata firmata e timbrata dall'INPS, copia di una lettera di accompagnamento e copia del documento di identità.

Da ultimo, l'istante riferisce che l'INPS, in data 21 dicembre 2018, ha comunicato di aver accettato la richiesta di detassazione con decorrenza dal 1° gennaio 2018 ma che la stessa sarebbe stata applicata soltanto dal 1° gennaio 2019, in quanto l'annualità 2018 era già contabilmente chiusa.

Tanto premesso, l'istante chiede di sapere se è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018 anche in Italia e come fare per recuperare le imposte versate in Italia nel medesimo anno.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non propone alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di mero fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016) e, pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti del contribuente istante, anche con riferimento all'effettivo trasferimento della residenza all'estero dello stesso.

Inoltre, si ribadisce che, come già più volte chiarito in numerosi documenti di prassi, i sostituti di imposta (l'INPS, nella specie) possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla convenzione per fruire dell'agevolazione (cfr. risoluzione n. 86/E del 2006; n. 183/E del 2003; n. 68/E del 2000; n. 95/E del 1999).

Tuttavia, tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto di imposta, il quale, in caso di incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all'estero, operando le ritenute con le modalità previste dall'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

In altri termini, spetta ai sostituti di imposta valutare – caso per caso – la pertinenza e l'attendibilità della documentazione presentata dai beneficiari effettivi dei redditi da essi corrisposti, al fine di applicare direttamente le convenzioni tra l'Italia e i Paesi esteri di residenza dei contribuenti.

Tanto premesso, nel seguito si forniscono alcune indicazioni di carattere strettamente interpretativo sulle disposizioni applicabili al caso prospettato.

In generale, le convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria di entrambi.

Con riferimento al caso di specie, la Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e Spagna – ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 663 (di seguito, Convenzione) – statuisce che, per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell'applicazione della Convenzione è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti.

Si osserva, in particolare, come la predetta Convenzione stabilisca, all'articolo 4, paragrafo 1, che *“l'espressione ‘residente di uno Stato contraente’ designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza...o di ogni altro criterio di natura analoga”*.

A tale riguardo l'articolo 2, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), considera residenti in Italia *“le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”*.

Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d'imposta – ossia, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) – uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

Ai fini dichiarativi, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 del TUIR, anche i non residenti, laddove possiedano redditi prodotti in Italia, sono, comunque, tenuti a presentare la dichiarazione modello REDDITI.

In particolare, nelle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF 2019 (cfr. fascicolo n. 2, pagina 43), si precisa che le persone fisiche che nel 2018 erano residenti all'estero e che, nello stesso anno, hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia, devono presentare la dichiarazione dei redditi qualificandosi come non residenti.

Al riguardo, si segnala che, ai sensi della vigente normativa nazionale, le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da Enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, e gli enti pensionistici eroganti (INPS) sono tenuti, quali sostituti d'imposta, ad operare le ritenute con le modalità previste dall'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.

Tuttavia, occorre considerare che la potestà impositiva italiana è limitata dai vigenti trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni, tra i quali la citata Convenzione con la Spagna.

In particolare, l'articolo 18 della Convenzione prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe – diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale – pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.

In sostanza, tale disposizione convenzionale prevede la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel Paese di erogazione (Italia) e la tassazione nel Paese di residenza (Spagna).

Sulla base delle suesposte argomentazioni, si ritiene che – nel presupposto che il contribuente abbia la residenza fiscale in Spagna nel 2018 e che la pensione percepita sia relativa ad un'attività svolta come lavoratore dipendente del settore privato – il trattamento pensionistico erogato nel 2018 dall'INPS al Signor ... non deve essere assoggettato ad imposizione nel nostro Paese, previa presentazione, all'Istituto previdenziale, della documentazione necessaria a giustificare l'esonero.

Ne consegue che, l'imposta italiana trattenuta dall'INPS all'atto del pagamento della pensione relativa al 2018, che l'istante ritiene non dovuta, può essere chiesta a rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, presentando una specifica richiesta al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara – entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento dell'imposta – secondo le modalità stabilite nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2013.

IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente